

un anno e, analogamente a quanto adottato dall'Istituto in Francia e in Egitto, per il capitale massimo di 100.000 pesetas.

Tale norma, che differisce da quella vigente in Italia sia per l'aumento da sei mesi ad un anno del periodo di carenza che per la limitazione del capitale garantito, è stata suggerita soprattutto dal fatto che l'Istituto inizia il lavoro in Spagna proprio nel momento in cui può ritenersi probabile la partecipazione di quello Stato all'attuale guerra.

Per il suicidio, l'articolo in esame prevede la copertura di tale rischio trascorso un solo anno dal perfezionamento, mentre in Italia tale periodo è di due anni.

La riduzione del periodo di carenza è stata dettata da ragioni di concorrenza, in quanto le condizioni di polizza delle altre Compagnie esercitanti in Spagna prevedono, per la copertura di tale rischio, un solo anno di carenza.

Nell'art.5, che tratta del pagamento dei premi, è stato compreso un apposito comma, nel quale viene esplicitamente stabilito che l'esazione dei premi al domicilio del contraente, non esonera il Contraente stesso dall'obbligo di corrispondere i premi presso la Rappresentanza dell'Istituto o sue Agenzie.

Gli art.6 e 7 trattano degli effetti della sospensione del pagamento dei premi.

Tali articoli, formulati in maniera più aderente allo svolgimento cronologico delle singole operazioni, ripetono sostanzialmente le norme contenute nelle condizioni di polizza italiane: si è soltanto concesso al Contraente di riattivare, senza alcuna limitazione di tempo, le polizze per le quali siano state pagate almeno tre annualità di premio, e ciò in armonia all'uso seguito da altre Compagnie che lavorano in Spagna.

Il progetto contiene, inoltre, una serie di altre modifiche

